

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Provincia di Perugia

Piazza Gramsci n. 1 – 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

P.I. 00366960540

AREA VIGILANZA

Tel 075 9658251 – fax 075 9658256

E-mail: comandopm@comune.castiglione-del-lago.pg.it

Sito Internet: www.comune.castiglione-del-lago.pg.it

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DA PRESTARE
PRESSO LE AREE COMUNALI DI SOSTA A
PAGAMENTO ED AREA ATTREZZATA DI SOSTA
TEMPORANEA CAMPER**

Periodo dal 01.05.2015 al 30.04.2017

CAPO I

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura dei seguenti servizi presso le aree di sosta a pagamento istituite nel Comune di Castiglione del Lago e presso l'area attrezzata di sosta temporanea e parcheggio di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento:

- La fornitura e l'installazione di parcometri nelle aree di sosta e nell'area attrezzata per sosta camper;
- il servizio di prevenzione ed accertamento delle violazioni a carico degli utenti nelle aree di sosta;
- la fornitura, l'installazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale di delimitazione delle aree di sosta a pagamento;
- la pulizia e manutenzione dell'area camper.

Art. 2

Aree di sosta a pagamento

Le aree di sosta nelle quali è previsto il pagamento di una tariffa, sono le seguenti:

A - Parcheggio Piazza Gramsci – istituito con delib. G. C. n. 1656 del 20.11.1996 - attualmente presenti n. 33 stalli;

B – Parcheggio Porta Fiorentina – istituito con delib. G. C. n. 73 del 14.07.1997 - attualmente presenti n. 34 stalli;

Nelle aree di cui alle precedenti lettere A e B la sosta è subordinata al pagamento della tariffa in tutti i giorni dell'anno, festivi compresi dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

C – Parcheggio Piazza Dante Alighieri - attualmente presenti n. 28 stalli;

D – Parcheggio Lido comunale - attualmente presenti n. 120 stalli;

E – parcheggio Lido Arezzo - attualmente presenti n. 168 stalli;

Nella aree di cui alle precedenti lettere C, D, E, la sosta è subordinata al pagamento della tariffa nel periodo dal 1° marzo al 31 ottobre di ogni anno, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, festivi compresi, salvo diversa determinazione della Giunta comunale.

Al di fuori dei tempi ed orari sopra indicati la sosta è libera e, pertanto, non è dovuto alcun corrispettivo. Agli automezzi parcheggiati negli orari di sosta libera, che non saranno rimossi entro le ore di inizio del servizio successivo, sarà applicata la regolare tariffa del parcheggio.

Art. 3

Tariffe per le aree di sosta a pagamento

La sosta nelle aree di cui alle lettere A, B e C del precedente art. 2, è subordinata al pagamento di una somma di Euro 1,00 per ogni ora di sosta nelle fasce orarie indicate al medesimo art. 2, con una tariffa minima di Euro 0,40 per 30 minuti.

La sosta nelle aree di cui alle lettere D ed E del precedente art. 2, è subordinata al pagamento:

- di Euro 1,00 per ogni ora di sosta, con una tariffa minima di Euro 0,40 per trenta minuti,
- di Euro 4,00 per metà giornata (6 ore di sosta),
- di Euro 7,00 per l'intera giornata.

I cittadini che risiedono all'interno della Z.T.L. del Centro Storico hanno diritto al rilascio da parte del Comune di un'autorizzazione annuale, nel numero di una per ciascuna famiglia residente, dietro pagamento, al Comune medesimo, della somma annua di Euro 40,00.

Gli operatori commerciali del Centro Storico possono usufruire dell'abbonamento mensile a loro riservato, per un importo di Euro 30,00.

Il pagamento deve avvenire mediante moneta a partire da 5 centesimi fino a 2 Euro.

Art. 4

Variazione delle aree di sosta e degli orari

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di modificare eccezionalmente e temporaneamente per periodi dell'anno complessivamente non superiori a cinque giorni, i tempi di sosta e le superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento, senza apportare alcuna modifica all'importo dovuto alla ditta appaltatrice.

Il Comune si riserva al facoltà di utilizzare in particolari circostanze da determinare con ordinanza del Responsabile dell'Area, tutte o parte delle zone destinate a parcheggio a pagamento senza prevedere alcuna compensazione dell'importo dovuto alla ditta appaltatrice, salvo quanto previsto al successivo comma.

E' a carico della ditta appaltatrice l'onere economico derivante dall'eventuale necessità di spostare i parcometri a causa delle variazioni delle aree di sosta a pagamento rispetto a quelle indicate al precedente art. 2.

Art. 5

Area attrezzata di sosta camper

Nel presente capitolato sono inclusi i servizi elencati al precedente art. 1, da prestare presso l'area di sosta temporanea e parcheggio di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, istituita ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 18, con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 6 giugno 2013 in zona Lungolago, in viale Divisione Partigiana Garibaldi, nell'area individuata nel Catasto Terreni al Foglio 46, particelle n.ri 685, 1543 e 1549.

L'area in questione ha le seguenti caratteristiche:

la pavimentazione è in terra battuta.

E' costituita da n. 60 piazzole. N. 2 piazzole devono essere riservate alla sosta di mezzi di invalidi.

E' presente la piazzola per lo scarico dei reflui.

Tutte le piazzole sono allestite con colonnine per l'erogazione di energia elettrica e presa d'acqua.

L'area è recintata ed è dotata di impianto di illuminazione pubblica.

Sono a carico della Cooperativa affidataria i costi dei consumi legati alle utenze di acqua ed energia elettrica.

Nella suddetta area la sosta è consentita in tutti i giorni dell'anno e per una durata massima di ventiquattro ore.

Art. 6

Tariffe per l'area attrezzata di sosta camper

Nell'area attrezzata di cui al precedente art. 5 la sosta ed il parcheggio sono subordinati al pagamento delle seguenti tariffe:

- Euro 12,00 per ventiquattro ore,
- Euro 4,00 per la sosta di trenta minuti con carico e scarico.

Art. 7

Corrispettivo

I proventi derivanti dalla gestione delle aree di sosta a pagamento, i proventi della gestione dell'area attrezzata di sosta camper ed i proventi delle sanzioni per violazioni saranno interamente incamerati dal Comune di Castiglione del Lago.

Il Comune corrisponderà alla ditta appaltatrice, per la prestazione dei servizi di cui al presente capitolato, un importo annuo corrispondente alla percentuale espressa dall'aggiudicatario in sede di gara, sugli incassi dei parcometri posizionati nelle aree di sosta a pagamento e nell'area di sosta camper.

L'importo a base di gara è costituito, quindi, da una quota percentuale di tutti i proventi riscossi dall'aggiudicatario, costituente il corrispettivo per i servizi prestati, pari al 45% (quarantacinque per cento) IVA esclusa, su cui operare il ribasso d'asta.

L'importo annuo che verrà corrisposto all'affidatario del servizio, come sopra calcolato, non potrà comunque essere superiore ad Euro 60.000,00

La fatturazione sarà mensile.

Il Comune corrisponderà, inoltre, alla ditta appaltatrice gli importi di cui al successivo art. 15.

Qualora per le strategie viabilistiche decise dall'Amministrazione comunale, intervenga la necessità di incrementare o ridurre gli stalli di sosta regolamentati mediante parcometri, l'importo del corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice per i servizi di cui al presente capitolato, verrà variato in misura proporzionale.

Art. 8

Durata

Il servizio ha durata dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2017.

Il servizio sarà attivato nei termini di cui all'art. 11 del D. lgs. n. 163/2006; da tale data la ditta dovrà provvedere alla installazione dei parcometri, come da offerta tecnica presentata.

Art. 9

Valore dell'appalto

Considerato che alla ditta appaltatrice saranno corrisposti i compensi di cui al precedente art. 7 ed al successivo art. 15, con riferimento agli incassi avuti negli ultimi tre anni, il valore complessivo del presente appalto è calcolato in via presuntiva in Euro 140.000,00 oltre IVA.

CAPO II

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 10

Modalità di occupazione degli stalli

Le aree di sosta a pagamento, elencate al precedente art. 2, sono destinate a parcheggio di veicoli adibiti al trasporto di persone, cose o promiscuo.

La sosta è consentita, nelle aree individuate con apposita segnaletica orizzontale, a tutti i tipi di automezzi che non superino le dimensioni di superficie assegnate ad ogni singolo stallo, a tutti

quegli utenti che accetteranno, nel rispetto degli orari di sosta a pagamento, di corrispondere le tariffe di parcheggio.

Le aree di sosta sono incustodite, adibite alla sosta a pagamento ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. d) e dell'art. 7, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche e non parcheggi custoditi con deposito di veicoli.

Il Comune di Castiglione del Lago sarà conseguentemente sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei Proprietari e/o possessori di veicoli che dovessero subire danni durante la sosta.

Per usufruire delle aree di parcheggio a pagamento, gli utenti dovranno procedere come segue: posteggiare il proprio veicolo entro lo spazio delimitato a terra; l'utente acquisterà il tagliando e lo apporrà in modo visibile all'interno del veicolo, sul cruscotto anteriore e rivolto verso l'esterno per consentire un'agevole lettura dal parte degli addetti al controllo.

E' prevista la possibilità di pagamento attraverso tessere pre-pagate, chip-card (sempre su parcometro) o altre forme di abbonamento/tagliando stabilite dall'Amministrazione comunale.

E' consentita la sosta gratuita dei mezzi del servizio delle Forze dell'Ordine, del Comune, dei Vigili del fuoco, della Protezione Civile e delle Ambulanze, per tutto il tempo necessario per le operazioni di servizio.

Art. 11

Obblighi della ditta appaltatrice

Sono a carico della ditta appaltatrice:

- l'acquisto e l'installazione di tutti i parcometri indicati nella proposta tecnica presentata in sede di gara e comunque non inferiore a n. 14, al fine di assicurare un adeguato servizio agli utenti. L'ubicazione sarà stabilita dall'Ente appaltante attraverso il Comando di Polizia Municipale.
- l'allacciamento di tutti i parcometri alla rete elettrica comunale;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i parcometri (anche per casi di vandalismo, furto, ecc.), compresa la loro sostituzione o la sostituzione di pezzi di ricambio e materiale di consumo e, comunque, quanto altro occorra per assicurare il corretto funzionamento degli stessi;
- effettuazione delle operazioni di "scassetto" dei parcometri con prelievo delle somme riscosse e versamento delle stesse presso la Tesoreria comunale entro il giorno successivo non festivo;
- consegna immediata all'Ufficio Polizia Municipale delle ricevute rilasciate da ogni singolo parcometro ai fini del controllo. Qualora al momento dello scassetto il personale della cooperativa riscontrasse la non rispondenza delle somme incassate con le ricevute, dovrà interrompere le operazioni di prelevamento e richiede l'intervento immediato del personale dell'Ufficio Polizia Municipale.
- collaborazione con il Servizio Vigilanza nella distribuzione delle schede pre-pagate collaborazione chip-card;
- prestare, a mezzo di proprio personale, la funzione di prevenzione ed accertamento violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle zone oggetto dell'appalto, con le modalità indicate ai successivi articoli 12 e 14.
- assicurare a propria cura e spese l'eventuale spostamento di uno o più parcometri, qualora ciò venga emotivamente richiesto dall'amministrazione comunale;
- realizzare e mantenere la segnaletica orizzontale e verticale, in tutte le aree oggetto del presente appalto, inerenti la sosta a pagamento, nonché la sosta riservata a particolari categorie di utenti.
- La pulizia e l'ordinaria manutenzione dell'area di sosta camper.

Art. 12

Obblighi a carico dell'Ente

Al Comune di Castiglione del Lago fanno carico i seguenti oneri ed obblighi:

- rilascio delle autorizzazioni e nulla-posta necessari per l'installazione dei parcometri;
- tutti gli oneri derivanti dalla pulizia delle aree di sosta indicate al precedente art. 2.
- tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria delle aree di sosta e dell'area camper, ad eccezione della manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, nonché degli interventi sui parcometri;
- l'attribuzione della qualifica di accertatore della sosta ai sensi dell'art. 17, comma 132 della legge 15.05.1997 n. 127 e dell'art. 68 della legge n. 488/1999, al personale all'uopo assunto dalla ditta.

Art. 13

Parcometri

Qui di seguito si specificano le caratteristiche delle attrezzature che la ditta dovrà impiegare nell'esecuzione del servizio:

I parcometri dovranno essere conformi alle normative vigenti in sede europea e nazionale, con relativa omologazione del Ministero delle Infrastrutture, così come richiesto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

I parcometri dovranno rispondere alla normativa CE UNI EN 12414 relativamente alla compatibilità elettromagnetica, alla resistenza alle temperature esterne (-20 / + 50°C) ed agli agenti atmosferici (IP 54), essere conformi alle norme CEI. I parcometri potranno accettare il pagamento mediante moneta in Euro, con esclusione delle pezzature da €0,01 e € 0,02 o mediante tessera a microchip programmabile presso terminali locali indipendenti dal produttore e ricaricabili da parcometro.

I parcometri dovranno avere l'opportunità di emettere biglietti riportanti, almeno, i seguenti dati:

1. Ora e data di scadenza della sosta;
2. Importo pagato;
3. Eventuali brevi messaggi programmabili a piacere e la possibilità di avere uno spazio per **l'inserimento del numero di targa da parte dell'utente;**

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia diverso dall'attuale gestore, i parcometri attualmente installati e di proprietà della Cooperativa "Isola" con sede in Panicale, potranno essere riscattati previo accordo, in alternativa dovranno essere rimossi a cura della Cooperativa Isola, con ripristino dello stato dei luoghi entro 20 giorni dall'aggiudicazione

Art. 14

Servizio di prevenzione ed accertamento delle violazioni

E' a carico della ditta affidataria il servizio di prevenzione ed accertamento delle violazioni, con l'impiego di proprio personale addetto al controllo, (ausiliari del traffico) per un periodo minimo di 24 ore settimanali per n. 2 ausiliari per il periodo 1° aprile – 30 settembre e di 24 ore settimanali per un ausiliario per l'intero anno.

Il comune di Castiglione del Lago conferirà, con provvedimenti del Sindaco, ai dipendenti della ditta impiegati nel servizio, le funzioni di accertatore della sosta ai sensi dell'art. 17, comma 132 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

L'articolazione oraria e al distribuzione del servizio nei vari parcheggi, nonché la cadenza della programmazione sarà definita d'intesa con i Servizio vigilanza, con riferimento alle previsioni di utilizzo dei parcheggi nei giorni della settimana e nei vari periodi dell'anno.

La procedura sanzionatoria sarà di competenza dell'Area vigilanza.

In ragione di ciò gli ausiliari del traffico sono tenuti a redigere un pre-avviso di accertamento di violazione al codice della strada.

Una copia di tale pre-avviso dovrà essere consegnata al trasgressore se presente al momento della violazione o comunque lasciandola sotto il tergicristallo del veicolo.

Gli ausiliari del traffico dovranno sempre comportarsi con correttezza, senso di responsabilità e tenere, in ogni caso, un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio cui sono preposti.

Gli incaricati del servizio di cui sopra dovranno essere resi riconoscibili ed a tal fine dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dalla ditta, che dovrà essere portata in maniera ben visibile durante il servizio, nonché essere dotati di adeguato vestiario, fornito dalla ditta, i cui segni distintivi dovranno essere preventivamente concordati con il Comando della Polizia Municipale.

Art. 15

Sanzioni

Il Comune di Castiglione del Lago incasserà tutti i proventi derivanti dalle sanzioni, riconoscendo alla ditta affidataria un importo di Euro 8,00 (otto/00) per ogni verbale correttamente emesso e ad avvenuto introito della relativa sanzione. Il corrispettivo a tale titolo dovuto alla ditta sarà rendicontato e versato con cadenza trimestrale.

La fornitura dei moduli per l'accertamento delle sanzioni è a carico del Comune.

Art. 16

Domicilio e uffici della ditta

La ditta affidataria dovrà dotarsi di idoneo recapito telefonico, dove poter rispondere alle domande del pubblico, con orario di ricezione antimeridiano e pomeridiano, per una durata complessiva giornaliera di sei ore dal lunedì al venerdì. Gli addetti dovranno fornire tutte le informazioni sul servizio e ricevere eventuali reclami.

La ditta affidataria dovrà nominare un proprio dipendente quale responsabile del presente servizio. A tale responsabile l'amministrazione comunale, tramite i propri uffici, farà riferimento per ogni evenienza e per impartire tutte quelle disposizioni che si rendano necessarie per il buon andamento del servizio presso i parcheggi.

Art. 17

Attività di controllo del Comune

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, attraverso la Polizia Municipale.

Carenze e/o negligenze della ditta e/o degli addetti della stessa, nell'espletamento del servizio, saranno contestate al mezzo lettera, telefax, mail; entro tre giorni la ditta dovrà ripristinare la regolarità del servizio e comunicare con lo stesso mezzo le eventuali giustificazioni.

.....

CAPO III

ALTRI ASPETTI CONTRATTUALI

Art. 18

Cauzione e garanzie richieste

A garanzia del corretto adempimento del contratto, l'affidatario dovrà prestare idonea cauzione di importo pari al 10% dell'importo contrattuale dell'appalto. La cauzione potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa di pronta riscossione riportante la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e, con obbligo di reintegro.

L'affidatario del servizio è responsabile dei danni che dovessero verificarsi nei confronti degli utenti del servizio o di terzi nel corso dello svolgimento del servizio medesimo ed imputabili a colpa dei propri operatori. Pertanto dovrà procedere alla stipula di idonea polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi. La polizza assicurativa dovrà comprendere il risarcimento del danno derivante al Comune per eventuali furti degli incassi dei parcometri.

Art. 19

Cessione e subappalti

Il contratto relativo ai servizi oggetto del presente capitolato non potrà essere ceduto, in tutto o in parte.

In caso contrario, ferme le sanzioni penali, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto.

E' consentito il subappalto nei limiti del 30% dell'importo contrattuale ai sensi e con le modalità dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 20

Penalità

Per la contestazione di anomalie imputabili all'affidatario del servizio e per infrazione agli obblighi contrattuali, il Comune applicherà una penale pecuniaria da Euro 100,00 (cento/00) ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), in relazione all'entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà per i casi più gravi o di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo, a titolo risarcitorio, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione di cui all'art. 16, comma 1.

Art. 21

Registrazione, modifiche e spese contrattuali

Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta affidataria.

Ogni modifica al presente capitolato dovrà risultare da atto scritto.

Art. 22

Risoluzione del contratto

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere per inadempimento della ditta affidataria del servizio, nei seguenti casi:

- fallimento della ditta affidataria e dei suoi aventi causa;
- sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio senza giustificato motivo;
- rilevata deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettono, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, il servizio stesso;
- nel caso non sia stato preventivamente autorizzato dall'Ente il subappalto;

- il mancato rispetto delle norme di sicurezza nei confronti del personale dipendente e/o mancato rispetto delle norme contrattuali nei confronti dei dipendenti o per il mancato rispetto degli obblighi relativi ai contributi INPS, INAIL, ecc. per il personale dipendente.

In dette ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica della formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e sarà fissato un congruo termine per la presentazione, da parte dell'affidatario, delle deduzioni di discolta.

In caso di risoluzione del contratto, le attrezzature saranno tutte ritirate dalla ditta, la quale dovrà farsi carico del ripristino dello stato dei luoghi.

Su richiesta dell'amministrazione comunale, dette attrezzature dovranno rimanere in loco fino alla data di scadenza indicata nel contratto di appalto, previo riconoscimento a favore della ditta di un canone di affitto a parcometro, da determinarsi di comune accordo, comprensivo del corrispettivo per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 23

Disposizioni finali

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle legge e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.
